



Comune di Casalmaiocco

Provincia di Lodi

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI ALLA PERSONA

**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA
DEL SISTEMA DI
SERVIZI
E PRESTAZIONI
SOCIALI DESTINATI
A PERSONE FISICHE**



Comune di Casalmaiocco

Provincia di Lodi

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI ALLA PERSONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI DESTINATI A PERSONE FISICHE

<p style="text-align: center;">Capo I OGGETTO – PRINCIPI – FINALITA’</p>
--

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento in attuazione dell’ Art. 12 della Legge n. 241 del 1990:

- Disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogati dal Comune. La concessione di prestazioni agevolate, di contributi ed ausili finanziari e l’attivazione di vantaggi economici a persone fisiche viene effettuata dal Comune nell’esercizio della sua autonomia, assicurando equità, imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate a promuovere lo sviluppo della comunità.
- Disciplina i criteri di valutazione della situazione economica equivalente di coloro che richiedono al Comune prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
- Individua i soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento nel rispetto delle normative e regolamentari in materia di snellimento dell’attività amministrativa, con ricorso all’istituto dell’autocertificazione, all’acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché ai controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 – PRINCIPI

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi:

- Rispetto della persona e della sua dignità umana, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza del cittadino;
- Adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze di carattere familiare, relazionale ed individuale del cittadino;
- Autonomia dell'intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri servizi sociali e sanitari;
- Concorso della famiglia, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale, alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali;
- Concorso degli utenti al costo di talune prestazioni secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 3 – FINALITA'

I Servizi sociali, disciplinati dal presente regolamento, sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, le cause di ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- Assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale e l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- Superare logiche assistenziali differenziate per categorie di assistiti;
- Promuovere, nell'ambito del sistema locale i servizi sociali di rete, le risorse della collettività per lo sviluppo di interventi di auto mutuo aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini;
- Sviluppare l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari;
- Agire a sostegno della famiglia, intesa come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- Agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.
- Realizzare un percorso in cui si prevedano interventi economici a sostegno dei soggetti versanti in stato di disagio economico, finalizzato alla progressiva risoluzione delle problematiche che giustificano l'applicazione degli interventi medesimi.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

Il Consiglio Comunale nell'ambito dei suoi poteri di programmazione ed indirizzo determina annualmente, con l'approvazione del Bilancio di Previsione, i finanziamenti complessivi da destinare agli interventi di cui al presente regolamento.

<p style="text-align: center;">Capo II SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI</p>
--

Art. 5 – DEFINIZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

I servizi sociali del Comune sono servizi di primo livello rivolti a tutta la popolazione. Si occupano di problematiche relative alla generalità della popolazione, alla famiglia, ai minori, agli anziani, ai nomadi, agli immigrati extracomunitari e a quanti versano in difficoltà socio economiche, familiari o alloggiative.

Hanno compiti di informazione, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni, di prima risposta e di presa in carico.

Si articolano in:

- interventi di Servizio sociale professionale.
- servizi specifici a sostegno della persona e del nucleo familiare.
- prestazioni economiche.

Art. 6 – DESTINATARI DEI SERVIZI SOCIALI

Possono fruire degli interventi secondo quanto disposto dal presente regolamento:

- a) I cittadini italiani e di Stati appartenenti alla U.E., residenti nel Comune di Casalmaiocco;
- b) I cittadini stranieri, residenti nel Comune di Casalmaiocco con cittadinanza diversa da quelli appartenenti alla U. E., in regola con le disposizioni legislative che disciplinano il soggiorno, nonché i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale e recepita da norme nazionali e regionali. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Possono inoltre essere supportati, attraverso misure di prima assistenza, coloro che risultino temporaneamente presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazione di bisogno economico tale da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti Servizi ed interventi del Comune o dello Stato di appartenenza, verificata e perseguita la possibilità di rivalersi sull'Ente titolare dell'intervento.

Art. 7 – DEFINIZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI

Si considerano bisogni fondamentali (primari e secondari) di ogni cittadino quelli relativi alla cura della persona, all'abitazione e all'affermazione personale.

<p style="text-align:center">CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI</p>

Art. 8 – EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine dell'erogazione di un intervento tra quelli disciplinati nel presente regolamento, viene determinata la sussistenza dello stato di bisogno attraverso la verifica dei seguenti elementi:

1. situazione economica del richiedente valutata in base a quanto disposto dal D.Lgs. 109/98 e s.m.i.;
2. incapacità totale o parziale del soggetto o del nucleo a provvedere autonomamente ai bisogni primari, anche con il supporto della rete parentale o di solidarietà affettiva;
3. esistenza di circostanze per le quali il soggetto o il nucleo siano esposti a rischio di esclusione sociale.

Per le situazioni di particolare complessità e fragilità socio-economica, che presentino valore ISEE superiore alle soglie stabilite annualmente dalla Giunta Comunale come previsto all'Art. 15 del presente Regolamento, l'intervento economico potrà essere concesso in deroga su proposta del Servizio Sociale Professionale e autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 9 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

E' richiesta la presentazione all'Assistente Sociale di riferimento della seguente documentazione utile al fine della valutazione:

- dichiarazione ISEE in base al D.Lgs. 109/98 e s.m.i.;

- documentazione relativa ad indennità assistenziali esenti IRPEF ovvero ad altre provvidenze comunque percepite;
- autocertificazione dello stato di disoccupazione e delle ulteriori entrate utili alla sussistenza del nucleo;
- ricevute di pagamento di affitto, mutuo, spese condominiali, utenze domestiche (acqua, gas, elettricità, ecc.), spese mediche, spese per il percorso scolastico obbligatorio di eventuali figli a carico del nucleo, spese per strutture residenziali o semiresidenziali per disabili o anziani;
- permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari, nel rispetto della normativa vigente;
- segnalazione relativa ad altri benefici economici riconosciuti al nucleo familiare quali ad esempio assegni di cura, assegni di maternità, assegni ai nuclei familiari con tre o più figli minori, contributi per la casa ecc...;
- ogni altra documentazione, anche su richiesta dell'Assistente Sociale, atta a comprovare lo stato di bisogno e di disagio del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché necessaria alla completa definizione del progetto di Servizio Sociale Professionale.

Art. 10 – RILEVANTI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo delle situazione economica, il Comune, previa analitica documentazione delle predette variazioni, riconoscerà all'utente la possibilità di chiedere il calcolo dell'ISEE secondo tali, più favorevoli condizioni e ne determinerà la decorrenza.

Art. 11 – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'amministrazione comunale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

- superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
- migliorare le condizioni di vita delle persone;
- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per il raggiungimento di tali finalità, si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;

- attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei famigliari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;
- garantire alla persona, la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto, sarà redatto da un'Assistente Sociale con il richiedente (o chi ne fa le veci) e deve prevedere: obiettivi, valutazione della situazione economica, tempi, modi, risorse, verifiche e proposte.

Art. 12 – DEFINIZIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE TECNICA DEL CASO

In ogni ipotesi di valutazione tecnica dello stato di disagio sociale ed economico del soggetto o del nucleo familiare richiedente interventi di sostegno economico ai sensi del presente regolamento, l'istruttoria tecnica operata dall'Assistente sociale viene sottoposta, al termine della fase medesima, alla valutazione della Giunta Comunale.

<h3>CAPO IV INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI</h3>
--

Art. 13 – TIPOLOGIA E NATURA DEI BENEFICI ECONOMICI

A. ASSISTENZA ECONOMICA

A.1 DEFINIZIONE

Sono interventi economici consistenti in un sussidio (mensile o una tantum) da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

Nel caso di assistenza economica continuativa l'intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato e comunque nel limite massimo di 3 mesi eventualmente rinnovabile. Tale sussidio potrà essere interrotto in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

L'assistenza economica può essere erogata, a seconda delle circostanze, anche sotto forma di pasti confezionati, alimenti crudi, buoni di spesa mensili presso esercizi locali.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiari o il rischio di gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertato dall'assistente sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

A.2 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La Giunta Comunale dispone l'erogazione dei contributi (mensili o una tantum) sulla base di una richiesta formale dell'Assistente Sociale la quale dovrà contenere:

- la valutazione della situazione economica del richiedente calcolata sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 109/98 e s.m.i.;
- la motivazione della richiesta di intervento e relativa documentazione;
- l'esito della visita domiciliare (ove l'Assistente Sociale la ritenga necessaria);
- le modalità di verifica successive all'erogazione del contributo intese ad accertare il reale utilizzo dello stesso;
- le modalità dell'eventuale coinvolgimento nel progetto individualizzato dei parenti tenuti agli alimenti di cui all'Art. 433 e seguenti del c.c., anche sotto forma di compartecipazione economica;
- l'ammontare del contributo da erogare che sarà determinato anche tenendo conto della presenza delle seguenti condizioni:
 - o presenza di minori nel nucleo familiare
 - o nucleo familiare composto esclusivamente da percettori di pensione
 - o arretrati spese relative all'abitazione (mutuo o affitto)
 - o presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità riconosciuta pari al 100% o con patologie gravi o in carico ai Servizi di Salute Mentale o dei SER.T
 - o situazione di emergenza lavorativa ove non previsti ammortizzatori sociali

B. INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE

L'inserimento in struttura diurna e residenziale è attivato in favore dell'Utenza le cui necessità quotidiane di tipo assistenziale, sociale e sanitario, non possono più essere soddisfatte dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari.

Gli inserimenti effettuati in strutture diurne e residenziali accreditate, garantiscono una risposta ottimale, calibrata e appropriata, ai diversificati bisogni di salute ed assistenziali dell'Utenza.

La relativa retta giornaliera può includere una “quota sanitaria” a carico dell’A.S.L. (CDD, RSA e RSD) e una “quota sociale” (a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione dell’Utenza allorché ne sussistano le condizioni e in conformità alla presente regolamentazione). La retta giornaliera di strutture quali CSE, SFA e Comunità Alloggio prevedono solo la quota sociale.

L’Amministrazione Comunale garantisce un intervento economico a favore dell’Utenza che, inserita/da inserire in una struttura diurna o residenziale, non fosse in grado di provvedere alla copertura parziale/integrale della “quota sociale” della retta di ospitalità. Tale intervento economico si configura come una prestazione sociale agevolata nell’ambito di percorsi sociosanitari integrati di cui all’Art. 3 co. 2 ter del d.lgs. n. 109/1998, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva dell’Utenza.

L’intervento economico è versato dall’Amministrazione Comunale direttamente a favore della struttura in deduzione della “quota sociale” a carico dell’Utenza.

Detto intervento economico integrativo è determinato sulla base dei seguenti principi:

- gradualità dell’intervento secondo criteri di equità e solidarietà riguardo alla situazione economica effettiva dell’Utenza;
- adozione di metodologie di valutazione della situazione economica imparziali e trasparenti (secondo quanto stabilito nel presente Regolamento);
- possibilità di coinvolgimento nel progetto individualizzato dei parenti tenuti agli alimenti di cui all’Art. 433 e seguenti del c.c., anche sotto forma di compartecipazione economica al pagamento della retta.

L’intervento economico integrativo è erogato nei limiti delle disponibilità di bilancio, dovendosi escludere, sia pure per scopi sociali meritori, un’eccessiva dilatazione della spesa corrente, tale da pregiudicare gli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali dell’Amministrazione.

Nei casi di urgenza, per i quali non siano attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà comunque all’inserimento dell’Utenza, con compartecipazione a carico del relativo Comune di residenza.

Nel caso di presunzioni di proprietà o titolarità di beni di dubbia attribuzione, è obbligo dell’Amministrazione di effettuare i più opportuni accertamenti, se del caso anche in coordinamento con altre Amministrazioni.

Nel caso di beni trasferiti a titolo di donazione entro cinque anni dalla data di richiesta dell’integrazione della retta, l’Utenza è tenuta a dichiarare gli atti di disposizione intercorsi, con esclusione di quelli in favore del coniuge. Il valore (virtuale) commerciale di tali trasferimenti concorre, fino allo scadere dei cinque anni previsti, per la definizione dell’ISEE relativo.¹

¹ Nel caso in cui fossero intervenuti atti di disposizione in tal senso, il Comune è tenuto ad avvisare i beneficiari dei medesimi dell’obbligo di concorrere al pagamento della retta di ricovero. In difetto dell’adesione di questi, il Comune procederà inizialmente ad integrare la retta, fatta salva la necessità di dare tempestivamente corso al recupero del credito usando gli ordinari strumenti a disposizione.

La frequenza a tempo pieno della struttura, chiamata a ospitare l'Utenza in via stabile, fatti salvi gli eventuali rientri presso il domicilio familiare, di cui si deve tenere conto ai fini della corretta ripartizione dei costi, rende coerente il fatto che la compartecipazione al costo dell'Utenza avvenga utilizzando altresì, pro quota, eventuali sussidi eventualmente corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo assistenziale (tipicamente l'indennità di accompagnamento e/o la pensione di invalidità), salva la franchigia per le piccole spese, in osservanza del principio generale, avente valore meramente indicativo, che promana dall'Art. 24 co. 1 lett. g) della l. n. 328/2000.

Nel caso in cui l'Utenza sia titolare, in qualità di proprietario e di unico fruitore, di beni immobili, la stessa si impegna ad utilizzare le somme ricavate dall'eventuale vendita o locazione degli immobili per il pagamento della quota di retta di spettanza della medesima.

La procedura di erogazione del contributo comunale a parziale/totale copertura della "quota sociale" della retta per la permanenza in struttura, è subordinata al fatto che l'inserimento in struttura avvenga previo coinvolgimento dell'Assistente Sociale.

Il limite massimo dell'intervento economico integrativo concesso dall'Amministrazione Comunale è costituito dall'ammontare dell'intera "quota sociale" della retta di ospitalità giornaliera così come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 14 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

A. ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è l'insieme degli interventi diretti a persone od a nuclei familiari residenti nel Comune di Casalmiocco che, in particolari contingenze o per una non completa autosufficienza non siano in grado, anche temporaneamente, di soddisfare le esigenze personali e domestiche.

Gli obiettivi sono:

- Prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente;
- Sostenere a domicilio il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti di persone non autosufficienti o a rischio;
- Evitare forme di ricovero e di ospedalizzazione e consentire dimissioni precoci garantendo l'assistenza a domicilio.

Le prestazioni vengono erogate dal Comune tramite soggetto gestore accreditato.

La richiesta di usufruire di tale servizio deve essere presentata dall'interessato (o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado o dal convivente) all'Ufficio Servizi alla Persona su apposito modulo fornito dall'Ente.

Per agevolare l'istruttoria relativa alla domanda di usufruire del servizio è necessario allegare alla stessa la seguente documentazione:

- Tutta la documentazione indicata all'Art. 9 del presente Regolamento;
- Copia verbale attestazione invalidità civile (ove presente);
- Certificato medico in caso di particolari patologie.

L'Ufficio Servizi alla Persona provvederà ad inoltrare la domanda all'Assistente Sociale per la formulazione del progetto assistenziale.

Il Sindaco o l'Assessore ai Servizi alla Persona, visto il progetto assistenziale formulato dall'Assistente Sociale, autorizzano l'attivazione del servizio o rivedono il progetto assistenziale in accordo con l'Assistente Sociale ed inoltrano la richiesta al Responsabile del Servizio per l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Qualora l'interessato non accettasse gli accordi previsti nel progetto assistenziale, il servizio non verrà attivato.

L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono a pagamento. La Giunta Comunale stabilisce annualmente le tariffe orarie a carico degli utenti in rapporto alla situazione economica risultante dall'attestazione ISEE .

Il pagamento della tariffa stabilita avviene secondo le modalità indicate dagli Uffici Comunali.

B. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

Il servizio Pasti caldi a domicilio è rivolto alle persone non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, né di familiari od altri conoscenti fisicamente in grado di aiutarli in tale incombenza, lo stesso viene fornito dall'Amministrazione Comunale, con trasporto a domicilio.

Il pasto viene fornito una sola volta al giorno, a mezzodì, dal lunedì al venerdì. Il servizio durerà l'intero anno scolastico e seguirà il calendario scolastico. I pasti non verranno erogati quando il servizio di refezione scolastica è sospeso per festività settimanali, infrasettimanali, scioperi o vacanze scolastiche. Nessuna variazione è consentita alla tabella dietetica in vigore, qualsiasi variazione verrà accordata dietro

presentazione di certificato medico nel caso fosse necessaria una dieta specifica per patologia.

La richiesta di usufruire di tale servizio deve essere presentata dall'interessato (o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado o dal convivente) all'Ufficio Servizi alla Persona su apposito modulo fornito dall'Ente. Per agevolare l'istruttoria relativa alla domanda di usufruire del servizio è necessario allegare alla stessa la seguente documentazione:

- Tutta la documentazione indicata all'Art. 9 del presente Regolamento;
- Certificato medico nel caso in cui fosse necessaria una dieta specifica per patologia.

L'Ufficio Servizi alla Persona provvederà ad inoltrare la domanda all'Assistente Sociale per la valutazione del caso.

Il Sindaco o l'Assessore ai Servizi alla Persona, vista la valutazione dell'Assistente Sociale, autorizzano l'attivazione del servizio ed inoltrano la richiesta al Responsabile del Servizio per la verifica della copertura finanziaria.

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono a pagamento. La Giunta Comunale stabilisce annualmente il costo a carico degli utenti in rapporto alla situazione economica risultante dall'attestazione ISEE.

Il pagamento della tariffa stabilita avviene secondo le modalità indicate dagli Uffici Comunali.

C. SERVIZIO TELESOCORSO TELEASSISTENZA DOMICILIARE

E' un servizio telefonico rivolto a soggetti a rischio socio-sanitario avente lo scopo di garantire agli stessi una assistenza tempestiva in situazioni di emergenza e la permanenza al proprio domicilio il più a lungo possibile.

La richiesta di usufruire di tale servizio deve essere presentata dall'interessato (o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado o dal convivente) all'Ufficio Servizi alla Persona su apposito modulo fornito dall'Ente unitamente alla scheda che dovrà essere compilata dal medico curante.

L'Ufficio Servizi alla Persona provvederà ad inoltrare la domanda all'Assistente Sociale per la valutazione del caso.

Il Sindaco o l'Assessore ai Servizi alla Persona, vista la valutazione dell'Assistente Sociale, autorizzano l'attivazione del servizio ed inoltrano la richiesta al Responsabile del Servizio per la verifica della copertura finanziaria.

La Giunta Comunale stabilisce annualmente il costo a carico degli utenti in rapporto alla situazione economica risultante dall'attestazione ISEE.

Il pagamento della tariffa stabilita avviene con le modalità stabilite dagli Uffici Comunali.

D. TRASPORTO SOCIALE

Tipologia

Il Trasporto Sociale è un servizio utile a facilitare l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative o educative pubbliche o convenzionate.

Il servizio di Trasporto Sociale può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale a seconda delle esigenze e della destinazione.

Il Trasporto Sociale si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione o il rientro al proprio domicilio.

Destinatari

Il Trasporto Sociale si rivolge ai cittadini privi di mezzi propri e/o che non sono in grado di utilizzare i consueti mezzi di trasporto e che non trovano risposta al loro problema di mobilità nell'aiuto privato, in particolare dei parenti o affini conviventi o tenuti per legge agli alimenti, che gli consentano di recarsi nelle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative o educative pubbliche o convenzionate per sottoporsi ad accertamenti sanitari o terapie.

Possono beneficiare del servizio, in via di principio, i cittadini residenti nel Comune di Casalmiocco che ne facciano richiesta trovandosi in una delle condizioni sotto elencate:

- soggetti portatori di handicap di natura fisica, psichica, sensoriale, in grado di deambulare autonomamente;
- anziani;
- persone con ridotta capacità motoria, ma comunque autosufficienti ovvero accompagnati;
- cittadini invalidi (o che abbiano presentato richiesta di riconoscimento di invalidità civile);
- persone in difficoltà motoria e fisica, anche temporanea, a seguito di presentazione di idonea certificazione medica;
- minori;
- alunni;

- soggetti a rischio di emarginazione;
- soggetti che necessitano di particolari interventi sanitari.

In ogni caso i soggetti beneficiari del trasporto possono essere accompagnati da soggetto di loro fiducia.

Modalità accesso al servizio

L'ammissione al servizio, di competenza dell'Uff. Servizi Sociali del Comune, è subordinata a:

1. presentazione impegnativa del medico;
2. disponibilità di posti;
3. compatibilità di orari/date/luoghi.

La quota di compartecipazione alle spese ai costi del servizio è determinata mediante applicazione di tariffe fisse e differenziate stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

E. ASILO NIDO

L'Amministrazione Comunale può erogare alle famiglie residenti un contributo mensile per il pagamento delle rette di frequenza dei minori agli asili nido del territorio e dei Comuni limitrofi.

La richiesta per poter ottenere tale contributo deve essere presentata dai genitori del minore iscritto all'asilo nido (o da colui che ne esercita legalmente la patria potestà) all'Ufficio Servizi alla Persona, su apposito modulo fornito dall'Ente, unitamente a copia della ricevuta di pagamento della retta mensile di frequenza e dell'attestazione ISEE.

La Giunta Comunale stabilisce annualmente le percentuali di contribuzione in favore degli utenti in rapporto alla situazione economica risultante dall'attestazione ISEE.

Le famiglie nelle quali uno dei due genitori non svolge alcuna attività lavorativa, per accedere al contributo dovranno dimostrare l'impossibilità oggettiva di poter accudire il proprio figlio nell'orario di apertura degli asili nido. In questo caso l'accesso al contributo sarà valutato, di volta in volta, dalla Giunta Comunale previa relazione dell'assistente sociale.

Il pagamento del contributo stabilito avviene con le modalità stabilite dagli Uffici Comunali.

F. SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI

I soggiorni climatici per anziani sono un intervento residenziale temporaneo, in località particolarmente idonee anche per cure climatiche e termali, che deve offrire un'occasione di svago e di nuovi contatti e rapporti sociali.

I soggiorni climatici perseguono la finalità di contrastare i processi di solitudine, emarginazione e isolamento psicologico; recuperare e mantenere lo stato di benessere fisico e mentale; supportare la rete familiare in difficoltà nella gestione quotidiana offrendo periodi di soggiorno di sollievo; promuovere la ricreazione sociale; salvaguardare e stimolare l'indipendenza residua dell'individuo attraverso la socializzazione e vissuti positivi.

Solitamente viene proposto un soggiorno climatico durante il periodo invernale in località marittime.

La Giunta Comunale stabilisce annualmente le percentuali di contribuzione a carico del partecipante calcolata in rapporto alla situazione economica risultante dall'attestazione ISEE.

Destinatari dell'intervento sono i pensionati autosufficienti residenti. Al soggiorno possono partecipare pensionati parzialmente autosufficienti purché accompagnati da un familiare che se ne assuma la totale cura.

Le domande verranno soddisfatte fino ad esaurimento posti disponibili, stabiliti per ciascun soggiorno.

Il pagamento della quota a carico degli anziani avviene con le modalità stabilite dagli Uffici Comunali.

Art. 15 – MODALITA' E CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

La tariffa si configura come controprestazione a titolo di concorso al costo del servizio.

L'accesso al servizio comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.

Con riferimento ai singoli servizi socio-assistenziali, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle effettive condizioni economiche degli utenti.

La Giunta Comunale, tenuto conto della finalità dei servizi e della percentuale di copertura da assicurare per ciascun servizio, annualmente determina le fasce ISEE e le relative tariffe e contribuzioni.

CAPO V REGIME DEI CONTROLLI
--

Art. 16 – CONTROLLI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO

Il soggetto che richiede all'Amministrazione comunale interventi economici a sostegno ai sensi del presente regolamento, viene sottoposto, da parte dell'Amministrazione medesima ed in linea con quanto previsto dall'Art. 10, a controlli sulla propria situazione socio-economica e patrimoniale attraverso:

- verifiche realizzate dall'Assistente Sociale;
- verifiche realizzate dagli Uffici Comunali;
- verifiche realizzate dalla Polizia locale, su delega del Responsabile di Servizio, anche attraverso accessi presso il domicilio del soggetto richiedente le prestazioni nonché indagine sui beni mobili ed immobili posseduti dal medesimo;
- monitoraggi da realizzare nel corso dell'intervento di sostegno al fine di verificare la ricaduta dell'intervento;
- verifiche e monitoraggi successivi all'intervento economico, al fine di consentire al Servizio comunale la valutazione del raggiungimento di un idoneo grado di autonomia economica dell'utente.

Art. 17 – CONTROLLI DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AUTORITA'

Oltre al regime di controlli previsto dal precedente articolo, l'Amministrazione Comunale può provvedere a richiedere la verifica delle dichiarazioni ISEE presentate dagli utenti da parte della Guardia di Finanza o dall'Ufficio delle Entrate, alla quale viene inviata la documentazione presentata per l'accesso alle prestazioni previste dal presente regolamento per lo svolgimento dei relativi accertamenti.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
--

Art. 18 – DISPOSIZIONI ABROGATE

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti con esso incompatibili.

Art. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.
Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione alla luce delle successive disposizioni normative che dovessero intervenire dopo la sua approvazione.

Art. 20 – NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente regolamento.

Art. 21 – PUBBLICITA'

Copia del presente regolamento, a norma dell'Art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 22 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività dell'atto di approvazione.

INDICE

Capo I OGGETTO – PRINCIPI – FINALITA’

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag.	2
Art. 2 – PRINCIPI	Pag.	3
Art. 3 – FINALITA’	Pag.	3
Art. 4 – FINANZIAMENTO	Pag.	4

Capo II SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

Art. 5 – DEFINIZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE	Pag.	4
Art. 6 – DESTINATARI DEI SERVIZI SOCIALI	Pag.	4
Art. 7 – DEFINIZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI	Pag.	5

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI	Pag.	5
Art. 9 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Pag.	5
Art. 10 – RILEVANTI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	Pag.	6
Art. 11 – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	Pag.	6
Art. 12 – DEFINIZIONE ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE TECNICA DEL CASO	Pag.	7

CAPO IV INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI

Art. 13 – TIPOLOGIA E NATURA DEI BENEFICI ECONOMICI	Pag.	7
A. ASSISTENZA ECONOMICA	Pag.	7
A.1 DEFINIZIONE	Pag.	7
A.2 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	Pag.	8
B. INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE	Pag.	8
Art. 14 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Pag.	10
A. ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)	Pag.	10
B. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	Pag.	11
C. SERVIZIO TELESOCCORSO TELEASSISTENZA DOMICILIARE	Pag.	12
D. TRASPORTO SOCIALE	Pag.	13
E. ASILO NIDO	Pag.	14
F. SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	Pag.	15
Art. 15 – MODALITA’ E CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Pag.	15

CAPO V REGIME DEI CONTROLLI

Art. 16 – CONTROLLI NELL’ AMBITO DEL PROCEDIMENTO	Pag.	16
Art. 17 – CONTROLLI DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AUTORITA’	Pag.	16

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – DISPOSIZIONI ABROGATE	Pag.	17
Art. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	Pag.	17
Art. 20 – NORME INTEGRATIVE	Pag.	17
Art. 21 – PUBBLICITA’	Pag.	17
Art. 22 – ENTRATA IN VIGORE	Pag.	17